

Quali norme regolano l'Arbitrato?

L'Arbitrato è disciplinato da una pluralità di fonti che di seguito elenchiamo:

a) *Convenzioni internazionali*: possono essere multilaterali (tra più Stati) o bilaterali (tra due Stati). In ogni caso sono finalizzate al riconoscimento dei lodi stranieri o dettano norme riguardanti la procedura arbitrale, integrando o talora modificando la normativa interna. Tra le varie merita un accenno la già richiamata Convenzione di New York del 1958 che ha rappresentato uno strumento fondamentale a livello internazionale perché ha favorito il riconoscimento delle sentenze arbitrali pronunciate nell'ambito dei tantissimi Stati firmatari.

b) *Codice di procedura civile e norme integrative*: La disciplina italiana dell'Arbitrato è contenuta nel codice di procedura civile, titolo VIII, che è stato oggetto di diverse modifiche: nel 1983 (l. 9.2.1983 n. 28), nel 1994 (l. 5.1.1994 n. 25) e nel 2006 (d.lgs. 40/2006).

La Riforma del 2006 ha ridisegnato la struttura dell'istituto consegnandoci l'attuale normativa di riferimento.

Sono stati inseriti 14 nuovi articoli e molti di quelli preesistenti hanno subito profonde rivisitazioni. Le modifiche hanno riguardato sia la disciplina della convenzione d'Arbitrato sia le norme che regolano la nomina e le prerogative degli Arbitri sia quelle sul procedimento che porta all'adozione del lodo arbitrale, nonché la regolamentazione degli effetti del lodo e dei rimedi attuabili contro di esso. Inoltre viene dedicata un'apposita disposizione (art. 808-quater codice di procedura civile) all'Arbitrato irrituale relegato nell'alveo contrattuale.

c) *Leggi speciali*: Ad integrazione della disciplina codicistica trovano rilievo diverse leggi speciali che disciplinano l'Arbitrato societario, bancario e finanziario, relativo al diritto amministrativo o al diritto del lavoro, sportivo.

d) *Regolamenti Arbitrali*: Le Parti possono ricorrere ad un Arbitrato ad hoc, basato su regole flessibili predisposte dalle stesse parti, o ad un Arbitrato amministrato da istituzioni pubbliche o private. In quest'ultima ipotesi, l'intera procedura sarà soggetta ad un Regolamento arbitrale, diverso a seconda dell'organismo prescelto, al quale le Parti potranno comunque apportare integrazioni e/o modifiche.

e) *Volontà delle Parti*: In una scala gerarchica l'autonomia delle parti verrebbe posta al vertice in quanto rappresenta il fondamento stesso dell'istituto. Nessun istituto processuale esalta l'autonomia delle Parti così come avviene nel procedimento arbitrale, dato che esse decidono di ricorrere a questo strumento in deroga alla procedura ordinaria, potendo nominare l'organo giudicante e prevedere le regole del procedimento.

Cosa si intende per Arbitrato rituale?

È una tipologia di Arbitrato che si conclude con una decisione avente l'efficacia di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. All'Arbitrato rituale si applicano le norme previste dal codice di procedura civile oltre che le fonti elencate nel quesito precedente.

Cosa si intende per Arbitrato irrituale?

Nell'Arbitrato irrituale le Parti conferiscono ad un terzo (o ai terzi) il mandato ad emettere una risoluzione della controversia avente natura meramente contrattuale, destinata convenzionalmente a sostituire la volontà di chi stipula il contratto, che si impegna a considerarla reciprocamente vincolante. All'Arbitrato irrituale si applicano le disposizioni poste dall'autonomia delle Parti integrate da quelle in materia di contratto. Questo avviene perché non sono integralmente applicabili gli artt. 806 ss. codice di procedura civile, che saranno

semmai considerati parzialmente (art. 832 codice di procedura civile) e non nella loro totalità, in quanto la stessa norma esclude l'applicazione di disposizioni specifiche.

Cosa si intende per Arbitrato di diritto?

L'art. 822 c.p.c prevede che gli Arbitri decidano la controversia secondo le norme di diritto ossia secondo la rigida osservanza delle norme scritte, facenti parte dell'ordinamento positivo e vigente.

Cosa si intende per Arbitrato di equità?

In alternativa alla decisione secondo diritto le Parti possono prevedere che l'Arbitro (o il Collegio Arbitrale) si pronunci secondo equità, svincolandosi dalla rigorosa osservanza delle regole di diritto ed elaborando la decisione secondo coscienza, sensibilità ed esperienza o, secondo la formula usata da Aristotele, applicando "la Giustizia del caso concreto". Le Parti potranno manifestare l'intenzione di volere una decisione secondo equità con "qualsiasi espressione", senza l'utilizzo di formule predefinite, il che può portare a dubbi interpretativi e quindi è consigliabile che tale volontà risulti in maniera chiara ed inequivocabile nell'accordo compromissorio.

Cosa si intende per Arbitrato ad hoc?

L'art. 816 bis del codice di procedura civile consente alle Parti di stabilire "le norme che gli Arbitri debbano osservare nel procedimento" e per questo un Arbitrato si definisce ad hoc quando le regole sono indicate nella convenzione arbitrale previo accordo tra le Parti, che saranno libere di scegliere lingua e Sede del procedimento, numero di Arbitri, modalità di nomina e diritto da applicare. Il ricorso a questa tipologia di procedura, che rappresenta la massima espressione dell'autonomia delle parti, presuppone un'ampia conoscenza della materia da parte dei difensori che dovranno stilare delle regole chiare e tali da non inficiare la regolarità della procedura.

Cosa si intende per Arbitrato amministrato?

L'Arbitrato amministrato è stato introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs. 2.2.2006 n. 40, che all'832 codice di procedura civile prevede la possibilità per le Parti di fare riferimento ad un regolamento arbitrale preconstituito di un organismo che gestirà l'intera procedura, restando salva l'autonomia delle Parti di sostituire o integrare le norme derogabili presenti nel suddetto Regolamento. La differenza sostanziale tra la procedura ad hoc e quella amministrata è rinvenibile nel fatto che nella seconda è presente un'istituzione esterna che gestisce l'intera procedura, con compiti in parte simili a quelli di una cancelleria in Tribunale, che si occupa anche di aspetti organizzativi ed amministrativi, come ad esempio:

- il controllo sulla redazione della convenzione arbitrale (anche se quasi tutti gli organismi adottano delle clausole- tipo);
- l'esecuzione dell'intera fase introduttiva (invio della domanda, risposta ecc.);
- l'evolversi del procedimento fino alla formazione e alla nomina dell'organo giudicante, nel caso non venga nominato dalle Parti.

Riguardo l'Arbitrato amministrato occorrono le precisazioni conclusive:

1. Art. 832 codice di procedura civile c. 3: *se le Parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio;*

2. Art. 832 codice di procedura civile c. 4: *le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare Arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.*

3. Per mezzo dell'art. 832 c. 6 si riconosce all'istituzione designata il diritto di rifiutare l'amministrazione del procedimento.

Questa ipotesi può ad esempio verificarsi allorché le parti abbiano previsto un termine per l'emissione del lodo assai ridotto.

Cosa sono i regolamenti arbitrali?

Nel precedente quesito abbiamo visto che le Parti possono ricorrere ad un Arbitrato amministrato da istituzioni pubbliche o private. In questa ipotesi l'intera procedura sarà soggetta alle norme contenute nel codice di procedura civile e ad un Regolamento arbitrale, diverso a seconda dell'organismo prescelto, al quale le Parti potranno comunque apportare integrazioni e/o modifiche.

Quali sono le materie arbitrabili?

Escludendo la giurisdizione penale, esclusivo patrimonio della Magistratura Statale, diremo che l'Arbitrato è un istituto applicabile in ambito civile e commerciale per le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili, salvo espresso divieto di legge.

Cosa si intende per diritto disponibile?

In termini assai generali possiamo affermare che sono disponibili i diritti di cui il titolare può liberamente disporre mediante atti di rinuncia o di trasferimento o di un'azione giuridica qualsiasi e generalmente sono economicamente valutabili a differenza di quelli indisponibili che, salvo rare eccezioni, non hanno un contenuto patrimoniale (es. diritto al nome, alla vita, quelli che derivano dal matrimonio e quelli riconosciuti dalla Costituzione).

Sono arbitrabili le controversie di stato e di famiglia?

L'art. 806 codice di procedura civile, antecedente alla Riforma del 2006, escludeva espressamente dalla possibile arbitrabilità le questioni di Stato e di separazione personale tra coniugi. Il nuovo disposto pur eliminando tale divieto ci porta però ad affermare che restano ancora oggi incompromettibili: le questioni di Stato, relative alla paternità, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, inerenti il matrimonio, la filiazione e la potestà dei genitori, mentre c'è una consolidata apertura verso quelle liti che debbano individuare il *quantum*, ossia gli aspetti patrimoniali connessi alle vicende familiari.

Sono arbitrabili le controversie in materia di successioni?

I diritti successori di natura strettamente patrimoniale sono arbitrabili. Gli eredi e/o legatari possono fare decidere da Arbitri le controversie sull'amministrazione o sulla distribuzione dell'eredità, proprio come le controversie inerenti il patto di famiglia, disciplinato dall'art. 768 bis c.c., con cui l'imprenditore o il titolare di quote societarie può trasferire in tutto o in parte l'azienda ai propri discendenti.

Sono arbitrabili le controversie in materia di locazione?

Oggi le controversie che derivano da un contratto di locazione possono essere risolte mediante procedura arbitrale. La legge n. 392/1978, art. 54, vietava il ricorso all'Arbitrato per le controversie relative al canone di locazione (e secondo un'interpretazione estensiva a tutta la materia locatizia). Tale divieto venne abrogato dalla legge n. 431/1998 anche se solo con riferimento alle locazioni ad uso abitativo e non per quelle

commerciali, il cui limite è stato definitivamente superato con una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 14861/2017).

Sono arbitrabili le controversie in materia di condominio?

In Condominio possono presentarsi diverse fattispecie che andiamo a sintetizzare:

1) *La Clausola Compromissoria nei rapporti esterni di Condominio (es. Contratto di appalto)*. È il caso più frequente, anche perché non è richiesta l'unanimità dei partecipanti al Condominio e quindi l'Amministratore, nell'ambito dei propri poteri e in presenza della maggioranza qualificata che ha approvato l'opera o la prestazione, è legittimato ad inserire detta clausola. L'assemblea può comunque deliberare una serie d'istruzioni vincolanti per l'Amministratore;

2) *La Clausola Compromissoria nei rapporti interni di Condominio (es. Regolamento di Condominio)*. È l'ipotesi che ha generato le maggiori attenzioni della dottrina e della giurisprudenza. Ricordiamo che esistono due diverse tipologie di regolamento: quello assembleare e quello contrattuale e solo quest'ultimo si perfeziona con il consenso unanime di tutti i partecipanti al Condominio. Vista la sua natura, solo la seconda tipologia di regolamento può contenere una clausola compromissoria che dovrà precisare come il ricorso all'Arbitrato sarà necessario per "qualsiasi" controversia, tra i condòmini o tra questi e l'Amministratore, avente per oggetto lo stabile o il regolamento di Condominio in quanto, in presenza di dubbi interpretativi circa la volontà delle parti, dovrà sempre prevalere il ricorso al Giudice ordinario;

3) *Il Condominio sottoscrive un Compromesso arbitrale per lite insorta*. La terza ipotesi è quella del compromesso per lite insorta che rappresenta l'ipotesi meno frequente, anche perché è richiesta la volontà unanime dei proprietari presenti in Condominio che è sempre difficile da raggiungere.

Sono arbitrabili le controversie in materia di lavoro?

L'art. 806 del codice di procedura civile, antecedente alla Riforma, riteneva non arbitrabili le controversie di lavoro e previdenziali. Questa disposizione era giustificata per lo più da ragioni storiche poiché quando fu promulgato l'attuale codice di procedura civile, vigeva l'ordinamento corporativo che non riteneva opportuno sottrarre questo tipo di disputa all'intervento del Giudice.

Oggi le controversie di lavoro (intendendo come tali quelle relative al lavoro subordinato e tutte quelle previste dall'art. 409 codice di procedura civile) possono essere risolte in via arbitrale, a condizione che ciò sia previsto dalla legge o da un contratto collettivo, e che ci sia volontà concorde delle Parti. Quindi l'Arbitrato è ammesso in situazioni come permessi e ferie, qualifica e mansioni, progressioni e carriera, orario di lavoro mentre la normativa non ritiene arbitrabili le liti che riguardano la risoluzione del contratto di lavoro, ossia dimissioni e licenziamenti, oltre a quelle in tema di contributi previdenziali e sicurezza sul lavoro.